

L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):

**POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: **Programmazione Politiche Attive del Lavoro, Formative e Sociali**

UFFICIO: **Innovazione del sistema normativo e comunicazione**

L'Estensore

Avv. Alba La Barba

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Avv. Alba La Barba

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Vacante

(firma)

Il Direttore Regionale

Dott. Germano De Sanctis

(firma)

Il Componente la Giunta

Avv. Paolo Gatti

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Sciallo

(firma)

Il Presidente della Giunta

F.to Chioldi

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li 30 OTT 2013



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Verifica Atti Presidenza e della Giunta  
Regionale, Legislativo, B.U.R.A.  
(firma)  
e Delegazione di Firma

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
Formalizzazione Atti e Documentazione,  
Personalità Giuridica

(Anna Maria Balassone)

Anna Maria Balassone



GIUNTA REGIONALE

Seduta del 28 OTT 2013

Deliberazione N. 778

L'anno ..... il giorno ..... del mese di 28 OTT 2013

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. ....

GIOVANNI CHIOLDI

con l'intervento dei componenti:

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. .... CASTIGLIONE .....         | 6. .... FEBBO .....          |
| 2. .... CARPINETA .....           | 7. .... GATTI .....          |
| 3. .... DE FANIS .....            | 8. .... GIULIANTE .....      |
| 4. .... DI DALMAZIO ASSENTE ..... | 9. .... MASCI .....          |
| 5. .... DI PAOLO .....            | 10. .... MORRA ASSENTE ..... |

Svolge le funzioni di Segretario ..... Giuseppe Sciallo .....

OGGETTO

**L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Istituzione Albo delle Fattorie Sociali e approvazione disciplinare.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante "Disposizioni in materia di agricoltura sociale"

CONSIDERATO che con la suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l'agricoltura sociale anche attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per favorire l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e l'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.

VISTO in particolare l'art.6 comma 1 della sopra citata LR. n. 18/2011, il quale prevede l'istituzione dell'Albo delle Fattorie Sociali nella quali devono essere iscritte le Fattorie Sociali che intendono operare come tali in Abruzzo.

VISTO Il Regolamento Regionale n.2 del 2 maggio 2012 attuativo della suddetta Legge Regionale che disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi delle Fattorie Sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo nonché le modalità di controllo a norma dell'art.4, comma 2 della sopracitata LR n.18/2011;

**ATTESO** che il suddetto regolamento qualifica come Fattorie Sociali le fattorie che estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private.

**CONSIDERATO** che per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali è necessario anche il requisito dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Fattorie Sociali d'Abruzzo di cui all'art.6 comma 1 della LR n.18/2011.

**RAVVISATA** pertanto la necessità di procedere, per dare attuazione alle disposizioni normative sopra richiamate e dare seguito agli indirizzi programmatici regionali, all'istituzione dell'Albo delle Fattorie Sociali presso la Direzione della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali;

**RITENUTO** altresì necessario stabilire puntuali modalità attuative per l'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali e disciplinare la gestione dello stesso;

**SENTITO** il Tavolo Tecnico Interdisciplinare costituito presso il Servizio Semplificazione amministrativa, ricompreso nella Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

**STABILITO** di demandare alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali i successivi adempimenti e atti consequenziali connessi alla gestione dell'Albo;


**DATO ATTO** del parere espresso dal Direttore della Direzione "Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali" in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

*A voti unanimi, espressi nelle forme di legge.*

#### **DELIBERA**

*per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente trasferite ed approvate:*

1. di istituire l'Albo delle Fattorie sociali presso la Direzione competente in materia di Politiche Sociali;
2. di approvare la disciplina per l'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali (allegato A) facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
3. di demandare alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali ogni adempimento successivo alla presente deliberazione e connesso alla gestione dell'Albo delle fattorie sociali.





GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI

## Disciplina dell'Albo delle Fattorie Sociali

### 1. Finalità dell'Albo delle Fattorie Sociali

1. L'Albo delle Fattorie Sociali è istituito per consentire la iscrizione delle Fattorie Sociali operanti in Abruzzo, ai sensi della Legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e del Regolamento regionale n. 2 del 2 maggio 2012, recante "Regolamento attuativo della Legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale".

2. L'Albo delle Fattorie Sociali è altresì istituito per regolamentare le attività poste in essere dalle Fattorie Sociali protagoniste di azioni di sistema fortemente innovative e di interesse strategico, quali:

- la promozione dell'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica;
- la realizzazione delle attività di rieducazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare;
- l'attuazione del sistema socio lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

### 2. Definizione di Fattoria Sociale

1. Le Fattorie assumono la qualifica di fattorie sociali quando estendono le loro attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie ed alle istituzioni didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private.

2. Per i raggiungimenti dei propri obiettivi le fattorie sociali svolgono attività di coltivazione, orticoltura e ogni altra attività generale connessa all'agricoltura e/o al recupero di attività relative al mondo della tradizione contadina regionale, nonché eventuali attività didattiche e attività o terapie assistite con animali.

### 3. Tenuta dell'Albo delle Fattorie Sociali

1. L'istituzione, la tenuta, la gestione e l'aggiornamento dell'Albo delle Fattorie Sociali sono affidate alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali della Giunta regionale d'Abruzzo.

2. La Direzione competente in materia di Politiche Sociali della Giunta regionale d'Abruzzo provvede:

- a) ad iscrivere le aziende agricole nell'Albo delle Fattorie Sociali, previa istruttoria delle domande prodotte dalle aziende stesse che intendano iscriversi;
- b) ad effettuare le verifiche periodiche, almeno una volta l'anno, per il monitoraggio e l'accertamento delle attività svolte dalle fattorie sociali iscritte all'Albo;
- c) ad effettuare controlli periodici, almeno una volta l'anno, per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;
- d) ad aggiornare l'Albo relativamente alle iscrizioni, cancellazioni, subentri e vulture;
- e) in caso di riscontro di difformità dai requisiti di cui alla L.R. 18/2011 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" e al Regolamento regionale n. 2 del 2 maggio 2012, a



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**  
**FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

informare per iscritto il legale rappresentante della fattoria stessa, con contestuale invito a eliminare, entro il termine di trenta giorni, le difformità riscontrate, pena la cancellazione della stessa dall'Albo delle Fattorie Sociali;

- f) a informare l'Osservatorio delle Fattorie Sociali sulle iscrizioni, cancellazioni, variazioni, verifiche, controlli e aggiornamenti.

**4. Requisiti di iscrizione**

1. L'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali può essere richiesta dalla azienda agricola che possiede i seguenti requisiti:

- a) presenza obbligatoria di un imprenditore agricolo o coltivatore diretto iscritto come tale all'INPS e una o più figure professionali tra medico psichiatra, laureato in psicologia, operatore specializzato in terapie con animali, educatore professionale, operatore esperto nella riabilitazione psichiatrica e/o nell'inclusione sociale. Se l'istanza è presentata da una Ipab o Asp, così come definita dalla legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 "*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e della disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)*", non è necessaria la presenza di un imprenditore agricolo nella equipe multidisciplinare.
- b) ambienti coperti, attrezzati per l'accoglienza e l'intrattenimento dei gruppi, nei quali siano individuati anche luoghi di sosta e di riposo;
- c) strutture ed attrezzature finalizzate ad attività ludiche o terapeutiche attraverso l'impiego di animali o di produzioni agricole aziendali;
- d) strutture ed attrezzature atte ad offrire servizi nei quali gli ospiti si sentano attivi e partecipi al fine di trarre benefici sul piano fisico, mentale, sociale e psicologico, attraverso l'accrescimento dell'autostima e il miglioramento della persona;
- e) dotazione di un insieme di attrezzature aziendali in grado di rispondere alle attività di carattere sociale che di volta in volta saranno proposte ed approvate dagli organismi competenti;
- f) presenza di materiale di pronto soccorso;
- g) presenza di servizi igienici adeguati ed accessibili anche a soggetti diversamente abili;
- h) svolgere attività agricola, zootecnica, forestale, florovivaistica, di apicoltura o di acquacultura, secondo i criteri di sostenibilità economica ed ecologica;
- i) possedere, in base ad un legittimo titolo, le strutture e le aree da destinare alle attività della fattoria e la relativa idoneità igienico-sanitaria;
- j) essere in regola con le autorizzazioni e/o nulla osta necessari per lo svolgimento delle attività esercitate e/o da porre in essere.

**5. Modalità di iscrizione**

1. Per ottenere la iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali le aziende devono inoltrare alla Direzione competente in materia di Politiche Sociali una specifica domanda con la seguente documentazione allegata:

- a) relazione dettagliata delle attività da svolgere con l'indicazione dei destinatari coinvolti, delle finalità dell'iniziativa, dei risultati attesi, delle modalità di attuazione e delle professionalità coinvolte;



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO**  
**DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**  
**FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

- b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4;
  - c) titolo di proprietà o il contratto d'affitto o di comodato d'uso della struttura utilizzata, della durata minima di 5 anni;
  - d) curriculum aziendale;
  - e) curriculum del personale interno operante nell'azienda;
  - f) dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività terapeutiche anche in convenzione;
  - g) polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura dei rischi connessi alla presenza di ospiti e visitatori.
2. L'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali decorre dalla data del provvedimento dirigenziale del Servizio competente in materia di politiche sociali ed è valida fino all'eventuale cancellazione disposta ai sensi del successivo art.8.

**6) Termini di conclusione del procedimento**

L'istruttoria relativa al possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle Fattorie Sociali si conclude entro 60 giorni dal ricevimento della relativa istanza.

**7) Riserva di denominazione**

1. L'uso della denominazione "Fattoria Sociale" e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente alle imprese iscritte all'Albo Regionale delle Fattorie Sociali.

**8) Cancellazione dall'Albo**

- 1. La cancellazione dall'Albo Regionale delle Fattorie Sociali viene disposta con apposito provvedimento dirigenziale del Servizio competente in materia di Politiche Sociali, a seguito di apposita istanza in tal senso da parte dell'impresa, nonché a seguito della perdita dei requisiti prescritti dalla L.R.n. 18 del 6 luglio 2011, dal Regolamento di attuazione n. 2/2012 e dalla presente disciplina.
- 2. La cancellazione dall'Albo Regionale delle Fattorie Sociali decorre dalla data di notifica del provvedimento dirigenziale al legale rappresentante dell'impresa.
- 3. Una nuova richiesta di iscrizione all'Albo potrà essere inoltrata solo in seguito al ripristino dei requisiti accertati, sulla base dell'istruttoria prevista per le nuove iscrizioni.

**9) Controllo**

1. I controlli sui requisiti delle aziende che intendano iscriversi al Registro delle fattorie sociali, le visite periodiche per il monitoraggio e l'accertamento delle attività svolte dalle fattorie iscritte al registro, i controlli periodici per la verifica della sussistenza dei requisiti idonei alla definizione di fattoria sociale sono svolti, almeno una volta l'anno, dal personale interno della Direzione della Giunta Regionale competente in materia di Politiche Sociali.

**10) Obblighi e Responsabilità**

1. L'iscrizione non esonera in alcun modo l'azienda dagli obblighi di legge relativi alle attività da essa svolte. In particolare nessuna responsabilità può derivare alla Regione per danni a terzi derivanti da difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'azienda, nei casi contemplati dal D.L.vo



**GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO  
DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO  
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**

2 febbraio 2001 n. 25 e dal Dlgs n.206 del 6.09.2005, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi e per comportamenti sistematici od occasionali non conformi a Leggi e/o Regolamenti.

2. La Regione non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività dell'Impresa iscritta o dai suoi prodotti, processi o servizi.

**10) Raccordo dell'Albo delle Fattorie Sociali con l'Osservatorio regionale delle Fattorie Sociali**

1. L'Albo delle Fattorie Sociali si raccorda con l'Osservatorio regionale delle Fattorie Sociali istituito presso la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 2011 n. 18. All'uopo il Servizio competente in materia di Politiche Sociali che gestisce l'Albo trasmette all'Osservatorio Regionale i dati utili per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- a) raccolta dei dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;
- b) monitoraggio e valutazione della qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- c) promozione di studi e ricerche;
- d) promozione delle attività e delle azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

**11) Promozione**

1. La Regione favorisce la costituzione della Rete regionale delle Fattorie Sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla Rete medesima. La Rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle Fattorie Sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle Fattorie Sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

2. La Regione Abruzzo sostiene il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale.

3. La Regione favorisce la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle Fattorie Sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici.

4. La Direzione competente in materia di Politiche Sociali promuove l'azione di adeguamento alle disposizioni della L.R. 18/2011 e Regolamento attuativo n. 2/2012 dei piani sociali da parte degli Ambiti Territoriali Sociali.

5. La suddetta attività di promozione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale.